

N. 68

D E C R E T O E S E C U T I V O

**SOSPENSIONE E MODIFICA TEMPORANEA DELLE NORME E
REGOLAMENTI PER AMPLIARE LE IMMUNIZZAZIONI AL TETANO
DURANTE L'EMERGENZA PER CALAMITA' DELLO STATO**

PREMESSO , che il 26 ottobre 2012 ho emanato il Decreto Esecutivo N.47, contenente la dichiarazione di emergenza per calamità in tutte le 62 contee nello Stato di New York; e

PREMESSO, che il 30 ottobre 2012, il Presidente ha emesso una dichiarazione di emergenza grave nelle contee di Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond e Suffolk e il 02 novembre 2012, in tale dichiarazione ha aggiunto le contee di Rockland e Westchester;

PERTANTO, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge Esecutiva sulla sospensione o modifica temporanea delle specifiche disposizioni di statuti, leggi locali, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o loro parti, di qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, se il rispetto di tali disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la calamità, con il presente atto sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo decorrente dalla data del Decreto esecutivo e fino a ulteriore comunicazione, le seguenti leggi:

L'articolo 68 della Legge sull'Istruzione, e tutti i regolamenti relativi, nella misura in cui tali disposizioni limitano la capacità dei farmacisti già autorizzati di gestire alcune vaccinazioni ai sensi della Sezione 6801 e suddivisione (22) della Sezione 6802 della Legge sull'Istruzione per somministrare i vaccini contenente tossoide tetanico, compresi anche i vaccini per la difterite e pertosse, a partire da 18 anni di età o più anziani all'interno delle contee federali dichiarate, ai sensi del regime di un paziente specifico o non paziente da un medico o infermiere abilitato;

L'articolo 133 della Legge sull'Istruzione, e tutti i regolamenti associati, nella misura in cui tali disposizioni limitano la capacità dei dentisti di somministrare vaccini contenenti tossoide tetanica, compresi quelli per la difterite e la pertosse, a partire da 18 anni di età o più anziani all'interno del governo federale delle contee dichiarate, ai sensi del regime di un paziente specifico o non paziente da un medico o infermiere abilitato;

L'articolo 30 della legge sulla sanità pubblica e gli articoli 131 e 139 della Legge sull'Istruzione, e tutti i regolamenti relativi, nella misura in cui tali disposizioni limitano la capacità dei tecnici medici di emergenza di somministrare i vaccini contenenti tossoide tetanica, compresi quelli per la difterite e la pertosse, a partire da 18 anni di età o più anziani all'interno delle contee federali dichiarate, ai sensi del regime di un paziente specifico o non paziente da un medico o infermiere abilitato, in modo che i tecnici di emergenza e medici possano somministrare vaccini sotto la giurisdizione di una contea o dipartimento della salute di una città

all'interno delle contee federali dichiarate, a condizione che tale contea o dipartimento della salute siano responsabili della supervisione dei tecnici medici di emergenza e registrino i dati dei pazienti per tale somministrazione e

Suddivisione (7) della Sezione 6527 e suddivisione (7) della sezione 6909 della Legge sull'Istruzione, e tutti i regolamenti associati, nella misura in cui tali disposizioni non consentano ai medici e infermieri abilitati di prescrivere e ordinare a un determinato paziente o non-paziente a regime specifico i vaccini contenenti tossoide tetanico, compresi quelli per la difterite e la pertosse, ai farmacisti autorizzati a somministrare vaccini ai sensi dell'articolo 68 della legge sull'istruzione, i dentisti autorizzati a norma dell'articolo 133 della legge sull'istruzione, o i tecnici di emergenza medica certificati ai sensi dell'articolo 30 della legge sulla sanità pubblica, in modo che questi individui possano somministrare i vaccini, come stabilito nel presente Decreto Esecutivo..

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di

Albany, oggi addì nove novembre

duemiladodici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore